

Protocollo DDA/0002308 del 31 maggio 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5183, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1954/DDA/LS)

Con istanza DDA/5183, acquisita in data 26 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002292), è stata segnalata dalla DcP (Digital Content Protection S.r.l.), giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, l'offerta di prodotti, la promozione e descrizione di attività in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul sito *internet* <https://pixelshop.tk/>, attraverso cui è possibile accedere a un ampio indice con centinaia di copie di opere di carattere videoludico disponibili per il download, l'installazione e la riproduzione su console Nintendo Switch, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	2017	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Pixelshop.tk è un “negozio” che mette a disposizione giochi non autorizzati. Il negozio, invece che essere accessibile tramite PC, è raggiungibile tramite l'utilizzo di una Nintendo Switch modificata sulla quale è installato il software Tinfoil. Per la descrizione tecnica del sito Pixelshop.tk vi preghiamo di fare riferimento al documento allegato alla presente istanza.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente promosse, alle pagine *internet* indicate, attività attraverso cui è possibile accedere a un ampio indice con centinaia di copie non autorizzate di opere di carattere videoludico disponibili per il download e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41.

Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il sito *internet* oggetto di istanza è stato registrato dalla società BV Dot TK, con sede in Danzigerkade 23D, 1013 AP, Amsterdam, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@freenom.com e copyright@freenom.com, per conto di un soggetto non identificabile;

Direzione servizi digitali

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Oracle Svenska AB, Råsundavägen 4 169 67, Solna, Stoccolma, Svezia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domain-contact_ww_grp@oracle.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Binfield, Regno Unito.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/5183", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/5183**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 14 giugno 2023**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore